

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
ziamenti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1
la linea.
Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
PAGAMENTI ANTICIPATI.
Si accettano corrispondenze purché firmate —
I manoscritti restano proprietà del Giornale
— Le lettere non affrancate si respingono
Ogni numero Cent. 5. — Arretrati 10

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Cento Correnti nella Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,15 - 7,40 - 20,30 — Savona 7,47 - 15,38 - 18,26 — Asti 7,45 - 20,38 — Genova 5,30 - 10, — 18,45
ARRIVI: da Alessandria 7,40 - 18,11 — Savona 7,35 - 12,26 - 20,18 — Asti 9,30 - 18,17 — Genova 7,25 - 11,25 - 20,19

L'Ufficio Postale sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaghi e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12. — L'Ufficio Telegrafico e Telefonico dalle 7 alle 22. — L'Esattoria delle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — La Banca Italiana di Sconto dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16. — La Cassa di Risparmio di Torino tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Alla Domenica e al Mercoledì solo nelle ore antimeridiane. — L'Agenzia delle Tasse dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, giorni feriali e 4 alle 8 alle 12, giorni festivi. — L'Archivio Notarile Distrettuale nei giorni feriali dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Conservatoria delle Ipoteche dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Ufficio del Registro dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12. — Consorzio Agrario Cooperativo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. — Gli Uffici Comunali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

Bilancio Comunale

Facendo seguito a quanto scrivemmo nel numero scorso pubblichiamo il ricorso che fu presentato da parecchi contribuenti alla quinta sezione del Consiglio di Stato giusta il diritto che loro compete a senso dell'art. 310 della legge comunale e provinciale.

I ricorrenti hanno esposto:

Con decisione 30 giugno u. s. per copia, ora in pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, la G. P. A. di Alessandria aumentava d'ufficio la sovrimposta Comunale per l'anno 1917 della somma di L. 26.700 a pareggio del bilancio portandola complessivamente alla somma di L. 133.794,40 pari ad un'aliquota dell'1,38 %.

Il provvedimento veniva adottato perchè la G. P. A. contrariamente agli intendimenti del Consiglio Comunale, ritenne che, ad una spesa di L. 7.700 stanziata in bilancio per somministrazione di capitali all'azienda del Gas ed altra di L. 14.000 per indennità di caro viveri al personale dipendente, il Comune deve provvedere con le ordinarie risorse del bilancio e non, come aveva ritenuto e deliberato il Consiglio Comunale, con l'assunzione di un mutuo.

L'on. G. P. A. al riguardo così si esprime nella sua decisione:

« Che è inesatta l'interpretazione data dal Consiglio Comunale in quanto riguarda la disposizione dell'art. 2 della legge 29 marzo 1903 n. 103, perchè se sta in fatto che il Comune deve sopperire alle eventuali perdite delle aziende municipalizzate col proprio bilancio, ciò lo deve fare colle risorse finanziarie di esso, non mai con operazioni di mutui. Perchè non bisogna dimenticare che la somma di lire 7.700, che il Comune stanZIA al passivo, serve per pagare gli stipendi, ed alle spese ordinarie vi deve far fronte l'Azienda del Gas. Che parimenti è inesatto il concetto espresso nella sopracitata deliberazione nei riguardi dei capitali occorrenti alla azienda che il Comune

deve alla stessa somministrare, perchè è logico che il Comune assuma dei mutui quando trattasi di somministrare capitali all'azienda per aumento di patrimonio o detrazioni straordinarie, ma non mai per pagamento di stipendi od altre spese ordinarie.

« Che parimenti non può ammettere di fronteggiare la spesa per indennità caro viveri agli impiegati, preventivata in L. 14.000 coll'assunzione d'un mutuo perchè trattasi bensì d'una spesa straordinaria ma alla quale devonsi far fronte colle imposizioni straordinarie limitatamente agli esercizi nei quali si verificano e che vengono a eliminarsi non appena cessa la causa che la determinò ».

Contro il decretato aumento della sovrimposta i sottoscritti contribuenti di Acqui presentano formale ricorso per le seguenti considerazioni:

Non contesta l'on. G. P. A. che il Comune deve sopperire alle eventuali perdite delle aziende municipalizzate col proprio bilancio, ciò però, dice, lo deve fare colle risorse finanziarie di esso, non mai con operazioni di mutui.

In nessuna disposizione di legge trova fondamento il principio che vorrebbe stabilire ora la G. P. A.

Ed in vero, se ciò fosse, un bilancio, specialmente di un piccolo Comune, come potrebbe sostenere le perdite eventuali che potrebbero subire le aziende municipalizzate, in particolar modo poi nelle contingenze del momento quelle delle aziende del gas, tanto più se tali perdite dovessero gravare sul bilancio di un solo esercizio?

E quanto al rilievo, che la somma di L. 7.700 che il Comune stanZIA al passivo, serve per pagare gli stipendi, ed alle spese ordinarie deve far fronte l'Azienda del Gas, la G. P. A. non doveva dimenticare che la Azienda del Gas di Acqui è stata chiusa all'esercizio fin dal 1916 e che di conseguenza, non avendo alcuna entrata con cui provvedere alle spese, è il Comune che ha l'obbligo di somministrarle i capitali necessari.

L'art. 2 della legge 29 marzo 1903 N. 103 è tassativo. Esso dispone che alle eventuali perdite delle aziende municipalizzate deve provvedere il Comune, ma non dice che debba essere fatto, come ha affermato la G. P. A., colle ordinarie risorse finanziarie del proprio bilancio.

Perciò la spesa per il Comune investe il carattere di spesa obbligatoria straordinaria, alla quale, come dispone l'art. 190 n. 3 della legge Comunale e Provinciale, si può provvedere colla contrattazione di un mutuo.

Nè maggior valore ha l'altra affermazione della G. P. A. di non poter ammettere di fronteggiare la spesa per indennità caro viveri agli impiegati preventivata in L. 14.000 con l'assegnazione di un mutuo sulla considerazione che trattasi bensì di una spesa straordinaria, ma alla quale debbasi far fronte colle imposizioni straordinarie limitatamente agli esercizi nei quali si verificano e che vengono ad eliminarsi non appena cessa la causa che la determinò.

Questa teoria viene completamente contraddetta da recente decreto luogotenenziale relativa alla obbligatorietà per le Province e per Comuni la spesa per corrispondere agli impiegati e salariati degli Enti locali l'indennità di caro viveri concessa agli impiegati e salariati dello Stato e col quale D. L. non solamente si autorizza i Comuni a contrarre mutui ma si stabilisce che lo Stato concorra nel pagamento degli interessi nella misura del 2 % e si aggiunge espressamente che fra gli scopi per i quali i Comuni possono contrarre mutui è anche compreso quello per corrispondere l'indennità stabilita col detto decreto.

La G. P. A. indubbiamente colla sua decisione ha commesso un eccesso di potere per cui i sottoscritti

CHIEDONO

Piaccia alla Eccellentissima V. Sezione del Consiglio di Stato

1. — Stabilire che alla spesa di L. 7.700 per somministrazione

di capitali all'Azienda del Gas ed a quella di L. 14.000 per una indennità di caro viveri al personale dipendente il Comune può provvedere con assunzione di un mutuo;

2. — Dichiarare nulla la decisione della G. P. A. di Alessandria del 30 Giugno 1917 in quanto ha ordinato d'ufficio l'aumento della sovrimposta per l'anno 1917 nella misura di L. 26.700 limitando detto aumento a sole lire 5.000.

la disciplina dei consumi nell'alimentazione del bestiame

AVVISO AI PROPRIETARI DI BESTIAME

L'esperienza di molti anni e numerose prove fatte anche in questi ultimi giorni, hanno luminosamente dimostrato che i nostri bovini possono benissimo essere alimentati esclusivamente con foraggi scadenti (*paglia, foglie di albero, steli, cime e foglie di granoturco, tutoli macinati di granoturco, vinacce, ecc., ecc.*) purché essi siano convenientemente preparati e mescolati con alimenti concentrati, quali sono i *panelli, le polpe essiccate di barbabietola, le trebbie, i foraggi melassati, ecc.*

Agricoltori: Risparmiate il fieno! E fate anche la massima economia di paglia nella lettiera. Adoperate invece la paglia come foraggio, trinciandola, mescolandola con altri mangimi anche scadenti, aggiungendo alla miscela dei mangimi concentrati, confezionando delle zuppe, secondo le regole che vi potranno essere indicate dalle Cattedre Ambulanti e dal vostro Veterinario.

Agricoltori: l'uso dei mangimi concentrati quest'anno si impone nel modo più assoluto. Essi sono gli unici alimenti vantaggiosi sotto tutti i rapporti e specialmente economici.

Agricoltori: Dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, dalle Istituzioni Agrarie della Provincia e dai Veterinari, voi potrete ricevere tutti gli schiarimenti necessari, anche per l'acquisto di detti mangimi concentrati. Ascoltate il loro consiglio e fate delle sottoscrizioni per gli acquisti collettivi, se vorrete avere merce genuina e più a buon prezzo. Per tali acquisti il Consorzio delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura darà tutto il suo appoggio.

Agricoltori: il più grave danno che si possa fare all'agricoltura è quello di spopolare le stalle. Tutti gli sforzi invece debbono essere fatti per mantenere in esse il maggior numero possibile di animali, e ciò tanto per i bisogni della coltivazione della terra, quanto per la pubblica alimentazione, come infine per l'avvenire della nostra industria zootecnica.